

Bruxelles, 3 giugno 2019
(OR. en)

12249/03
DCL 1

RECH 134

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 12249/03 RESTREINT UE

data: 4 settembre 2003

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 24 maggio 2019.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 settembre 2003 (08.09)
(OR. en)**

12249/03

RESTREINT UE

RECH 134

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signora Patricia BUGNOT, Direttore

Data di ricezione: 1° settembre 2003

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2003) 919 defin.

All.: SEC(2003) 919 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.9.2003
SEC(2003) 919 definitivo

RESTREINT UE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo quadro
tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea**

(presentata dalla Commissione)

DECLASSIFIED

RELAZIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea

In seguito alla comunicazione "*L'Europa e lo spazio: comincia un nuovo capitolo*"² del 2000 e a seguito delle successive risoluzioni adottate dall'ASE e dal Consiglio dell'UE sulla strategia europea per lo spazio, la Commissione europea e l'esecutivo dell'ASE hanno istituito una task force congiunta.

Nella relazione adottata nel 2001, la task force congiunta Commissione CE/ASE ha passato in rassegna tutti gli aspetti della cooperazione tra l'UE e l'Agenzia. La relazione costituisce la base della comunicazione della Commissione intitolata "*Verso la politica europea dello spazio*"³.

Una delle principali conclusioni della citata comunicazione è che per definire e realizzare una politica europea dello spazio è necessario instaurare relazioni formali (un "accordo quadro") tra la Comunità europea da un lato e l'Agenzia spaziale europea dall'altro, che stabilisca i principi e i meccanismi di una cooperazione rafforzata.

Di conseguenza, la Commissione ha adottato, il 14 febbraio 2002, una comunicazione dal titolo "*Accordo quadro fra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea*"⁴, nella quale ha esposto i contenuti fondamentali dell'accordo e proposto al Consiglio di negoziare tale accordo a nome della Comunità.

Nella riunione del 27 marzo 2002, il Consiglio dell'UE ha affidato alla Commissione il mandato corrispondente, accompagnato da una serie di direttive di negoziato⁵.

L'esecutivo dell'ASE ha già ricevuto un mandato analogo⁶ in occasione della riunione del suo Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, al quale ha assistito il presidente della Commissione.

L'accordo quadro è stato negoziato dai rappresentanti autorizzati delle due parti in conformità delle citate direttive del Consiglio dell'UE.

L'accordo instaura formalmente relazioni generali e fondamentali tra le due organizzazioni e costituisce quindi una nuova importante tappa verso la cooperazione tra la Comunità europea e l'ASE.

² COM(2000) 597 "*L'Europa e lo spazio: comincia un nuovo capitolo*".

³ COM(2001) 718 del 17.12.2002 "*Verso una politica europea dello spazio*".

⁴ SEC(2002) 155 "*Accordo quadro tra la Comunità europea e L'Agenzia spaziale europea*".

⁵ Documento 8488/02 RECH 80 RESTREINT.

⁶ ESA/C-M/CLIV/Res. 1 (Final).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione propone che il Consiglio decida:

- che l'accordo quadro venga firmato a nome della Comunità europea;
- che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona abilitata a firmarlo a nome della Comunità.

DECLASSIFIED

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁷,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea.
- (2) Con riserva di un'eventuale conclusione a data successiva, l'accordo deve essere firmato,

DECIDE:

Articolo unico

1. Con riserva di una possibile conclusione ad una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁷ SEC(2003) ...

ACCORDO QUADRO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

La Comunità europea

e

l'Agenzia spaziale europea

(nel seguito chiamate anche "le parti"),

considerando che la Comunità europea e L'Agenzia spaziale europea ritengono che una loro più stretta cooperazione promuoverà l'utilizzazione pacifica dello spazio che è uno strumento importante ai fini della coesione e della crescita economica in Europa e contribuirà ad agevolare le attività spaziali in un ambito politico, economico, scientifico, ambientale e sociale più ampio per metterle ancor più direttamente al servizio dei cittadini europei;

convinte che tale cooperazione creerà un valore aggiunto a beneficio dei cittadini europei;

riconoscendo che le parti dispongono in tale ambito di forze complementari che si rinforzano reciprocamente e che sono decise a cooperare in modo efficiente e con reciproco vantaggio, nonché ad evitare tutte le attività che costituiscono duplicazione di sforzi;

considerando che la tecnologia spaziale è divenuta una tecnologia critica ed essenziale che consente alla Comunità di affrontare e conseguire molti degli obiettivi indicati nelle sue varie politiche, in particolare quelle relative alla società dell'informazione, ai trasporti e alla tutela dell'ambiente;

considerando le varie risoluzioni⁸ adottate dal Consiglio dell'Unione europea e dal Consiglio dell'Agenzia spaziale europea, il Consiglio dell'Agenzia spaziale europea e il Consiglio dell'Unione europea hanno incoraggiato l'istituzione di un quadro di cooperazione tra le parti che lascia peraltro impregiudicati i loro rispettivi compiti e responsabilità;

⁸ Le risoluzioni del Consiglio dell'UE:
- del 22 giugno 1998: GU C 224, pag. 1.
- del 2 dicembre 1999: GU C 375 del 24.12.1999, pag. 1;
- del 16 novembre 2000: GU C 371 del 23.12.2000, pagg. 2-3; questa relazione riguarda la strategia spaziale europea con riferimento ai documenti COM(2000) 597 ed ESA/C(2000)67;
- del 10 dicembre 2001: 14888/01.

Le risoluzioni dell'ASE:

- ESA/C/CXXXVI/Res. 1 (Final) del 23 giugno 1998;
- ESA/C-M/CXLI/Res. 1 (Final) dell'11 maggio 1999;
- ESA/C(2000)67;
- ESA/C-M/CXLVIII/Res. 1 (Final) del 16 novembre 2000, che fa riferimento alla strategia europea per lo spazio di cui ai documenti COM(2000) 597 ed ESA/C(2000)67;
- ESA/C-M/CLIV/Res. 1 (Final) del 15 novembre 2001;
- ESA/C-M/CLXV/Res. 3 (Final) del 27.5.2003.

considerando che la decisione n. 676/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione "Spettro radio") è pertinente a questi fini poiché ogni sistema o applicazione spaziale dipenderà dalla disponibilità di frequenze radio,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1: SCOPO DELLA COOPERAZIONE

Il presente accordo quadro disciplina i seguenti aspetti:

1. Lo sviluppo coerente e progressivo di una politica spaziale europea globale. Più precisamente, tale politica è finalizzata a raccordare la domanda di servizi e di applicazioni che utilizzano sistemi spaziali a sostegno delle politiche comunitarie con l'offerta dei sistemi e delle infrastrutture spaziali necessari per rispondere a tale domanda.

2. L'instaurazione di un quadro che fornisca una base comune e disposizioni operative idonee ai fini di una cooperazione efficace e reciprocamente vantaggiosa tra le parti in relazione alle attività inerenti ai loro rispettivi compiti e responsabilità.

La cooperazione di cui al presente accordo quadro tra le parti mira a:

- a) assicurare all'Europa un accesso indipendente ed economico allo spazio e lo sviluppo di altri settori di interesse strategico necessari per l'utilizzazione e l'applicazione autonome delle tecnologie spaziali in Europa;
- b) garantire che la politica spaziale europea prenda in considerazione le politiche generali perseguite dalla Comunità europea;
- c) sostenere le politiche della Comunità attraverso l'utilizzo delle tecnologie e delle infrastrutture spaziali dove opportuno e promuovere l'utilizzo di sistemi spaziali a sostegno dello sviluppo sostenibile della crescita economica e dell'occupazione;
- d) ottimizzare l'utilizzo delle competenze e risorse disponibili e contribuire a consolidare una stretta cooperazione tra la Comunità europea e l'ASE, raccordando in tal modo la domanda e l'offerta di sistemi spaziali nell'ambito di un partenariato strategico;
- e) conseguire una maggiore coerenza e sinergia delle attività di ricerca e di sviluppo allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili in Europa, compresa la rete dei centri tecnici.

ARTICOLO 2: PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

1. Le parti perseguono la loro cooperazione in funzione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 1, tenendo nella dovuta considerazione i loro rispettivi compiti e responsabilità e il loro rispettivo quadro istituzionale e operativo.
2. Ciascuna delle parti prende le decisioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo, quale prevista dall'articolo 4, in conformità con le proprie procedure interne.
3. Nell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle parti, tenendo presente la natura delle tecnologie e delle infrastrutture spaziali, tiene nella dovuta considerazione gli aspetti legati alla loro protezione.

ARTICOLO 3: AMBITI DI COOPERAZIONE

1. Le parti hanno individuato i seguenti ambiti specifici di cooperazione:
 - scienza
 - tecnologia
 - osservazione della Terra
 - navigazione
 - comunicazioni via satellite
 - volo con equipaggio e microgravità
 - lanciatori
 - politica dello spettro radio in relazione allo spazio
2. Le parti possono individuare e sviluppare nuovi ambiti di cooperazione.

ARTICOLO 4: ATTUAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo ciascuna parte prende le misure necessarie per conseguire gli scopi della cooperazione, quali indicati all'articolo 1, in conformità delle proprie prerogative, strumenti giuridici e procedure.
2. Tali misure mirano a promuovere l'utilizzazione della ricerca e dello sviluppo nel settore spaziale e delle applicazioni spaziali sia nel settore pubblico che nel settore privato, a favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi, regolamentari e di normalizzazione in tale settore, nonché il finanziamento e la realizzazione di iniziative congiunte ai sensi dell'articolo 5.
3. Ogniqualvolta un'azione è necessaria per il perseguimento dell'obiettivo di cooperazione, ciascuna delle parti tiene conto delle competenze e delle capacità dell'altra e fornisce all'altra conoscenze specializzate e sostegno nei propri specifici campi di competenza.

ARTICOLO 5: INIZIATIVE CONGIUNTE

1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 e nelle iniziative congiunte che devono essere assunte dalle parti possono assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

- a) gestione ad opera dell'ASE – nell'osservanza della normativa comunitaria – delle attività connesse allo spazio che possono essere incluse nelle iniziative della Comunità europea;
- b) partecipazione della Comunità europea ad un programma facoltativo dell'Agenzia spaziale europea, in conformità con l'articolo V.I.b della Convenzione ASE;
- c) l'esecuzione di attività coordinate, finanziate e realizzate da entrambe le parti;
- d) la creazione, ad opera delle parti, di organismi incaricati di prendere iniziative complementari alle attività di ricerca e sviluppo, quali la fornitura di servizi, la promozione della formazione di operatori e la gestione di infrastrutture;
- e) la realizzazione di studi, l'organizzazione di seminari, di conferenze, simposi e *workshop* scientifici, la formazione di scienziati e di esperti tecnici, lo scambio e la condivisione di attrezzature e di materiali, l'accesso alle installazioni e il sostegno all'organizzazione di visite e di scambi di scienziati, ingegneri e di altri specialisti.

2. Quando per la realizzazione di un'iniziativa congiunta risulta necessaria una definizione precisa, questa è indicata in accordi specifici che le parti concludono fra di loro. Quando sono applicabili, tali accordi specifici devono comprendere, come minimo, i seguenti aspetti:

- a) la definizione generale della missione;
- b) una descrizione degli obiettivi;
- c) una sintesi delle esigenze degli utilizzatori;
- d) un programma di lavoro;
- e) un piano de gestione;
- f) il ruolo e l'implicazione finanziaria di ciascuna delle parti;
- g) un programma di politica industriale;
- h) gli aspetti legati al bilancio;
- i) le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale, in materia di proprietà, ivi compresa la cessione dei diritti di proprietà, le norme di attuazione, ivi compresi i diritti di voto e la partecipazione di soggetti terzi.

Le due parti definiscono quanto prima possibile i principi guida a complemento dei suddetti accordi specifici.

3. Ogni contributo finanziario fatto da una delle parti in applicazione di uno dei suddetti accordi specifici è disciplinato dalle disposizioni finanziarie applicabili a tale parte. In nessun caso la Comunità europea è tenuta ad applicare la regola detta della “ripartizione geografica” contenuta nella Convenzione ASE, con particolare riferimento al suo allegato V. L’osservanza delle regole in tema di controllo finanziario e di revisione contabile (audit) della parte che partecipa alle iniziative congiunte o delle due parti in caso di contributo congiunto è un obbligo applicabile a qualsiasi attività congiunta.

ARTICOLO 6: INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Le parti si consultano regolarmente al fine di coordinare le loro attività nella massima misura possibile. Ciascuna parte informa l’altra di qualsiasi iniziativa che abbia assunto in forza dei propri processi decisionali negli ambiti di cooperazione di cui all’articolo 3 e che possa presentare interesse per l’altra parte.

2. Le parti si scambiano tutte le informazioni in loro possesso che possano essere necessarie per l’attuazione del presente accordo, nell’osservanza delle regole applicabili a ciascuna di esse.

3. Salvo disposizione contraria, le parti non divulgano nessuna delle informazioni scambiate in esecuzione del presente accordo se non alle persone da esse assunte o ufficialmente autorizzate a trattare tali informazioni, e si astengono dall’utilizzarle per fini commerciali. Tale diffusione si limita alla misura necessaria per il conseguimento dello scopo del presente accordo di cui all’articolo 1 e deve rimanere strettamente confidenziale.

ARTICOLO 7: DIMENSIONE ESTERNA DELLA COOPERAZIONE

1. Ciascuna parte informa l’altra delle attività che essa svolge a livello internazionale e che potrebbero presentare interesse per l’altra parte.

2. Qualora lo ritenga opportuno, ciascuna parte può consultare l’altra parte su questioni inerenti alle sue attività internazionali.

3. Quando le parti hanno concluso un accordo specifico ai sensi dell’articolo 5, gli aspetti esterni di questa attività congiunta nei rapporti con terzi sono attuati congiuntamente dalle parti in conformità di tale accordo specifico.

ARTICOLO 8: COORDINAMENTO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

1. Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione ai sensi del presente accordo sono realizzati tramite riunioni regolari congiunte e concomitanti del Consiglio dell’Unione europea e del Consiglio dell’ASE a livello ministeriale (“Consiglio Spazio”).

2. Gli obiettivi delle riunioni congiunte e concomitanti sono, tra l’altro, i seguenti:

- a) fornire orientamenti per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo ed individuare le iniziative necessarie;
- b) fare raccomandazioni, in particolare con riferimento agli elementi principali degli accordi specifici;
- c) consigliare le parti sui mezzi necessari per consolidare la cooperazione nel rispetto dei principi enunciati nel presente accordo;

d) verificare l'applicazione efficace ed efficiente dell'accordo.

3. Un segretariato presta assistenza per le riunioni congiunte e prepara le iniziative che scaturiscono dall'attuazione del presente accordo. Il segretariato dà esecuzione agli orientamenti forniti dalle riunioni congiunte dei due Consigli. Stabilisce il proprio regolamento interno; è composto da funzionari della Commissione e dell'esecutivo dell'ASE. Le parti si impegnano a fornire l'assistenza amministrativa necessaria, ciascuna nell'osservanza delle proprie regole e procedure.

4. Ferme restando le procedure decisionali interne delle parti, il segretariato consulta regolarmente e in modo informale i rappresentanti ad alto livello degli Stati membri della Comunità europea e dell'Agenzia spaziale europea al fine di raggiungere un'intesa comune su questioni relative all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 9: SCAMBIO DI PERSONALE

1. Le parti possono distaccare membri del proprio personale ponendoli al servizio dell'altra parte per periodi determinati allo scopo di condividere la loro competenza e promuovere la reciproca comprensione.

2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate dal gruppo congiunto di funzionari del segretariato di cui all'articolo 8 e sono approvate sotto forma di accordo specifico ai sensi del presente accordo quadro.

ARTICOLO 10: RELAZIONI PUBBLICHE

1. Le parti si impegnano a coordinare in anticipo le loro attività in materia di relazioni con il pubblico, la stampa e i mezzi di comunicazione in generale per quanto attiene tutte le attività pubbliche congiunte inerenti le materie disciplinate dal presente accordo.

2. In tutte le attività aventi attinenza con i mezzi di comunicazione, il ruolo di ciascuna delle parti del presente accordo è chiaramente individuato e menzionato.

3. Le modalità di attuazione delle attività attinenti le pubbliche relazioni di cui al presente articolo sono adottate congiuntamente dalle parti.

ARTICOLO 11: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che sorga tra le parti in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è oggetto di negoziati diretti in seno al gruppo congiunto di funzionari del segretariato.

2. Qualora non risulti possibile comporre la controversia come previsto dal paragrafo 1, ciascuna delle due parti può notificare all'altra la nomina di un arbitro. L'altra parte nomina a sua volta il proprio arbitro nel termine di due mesi. I due arbitri designano un terzo arbitro nel termine di un mese.

3. Le decisioni degli arbitri sono assunte a maggioranza dei voti.

4. La decisione del tribunale arbitrale non è impugnabile e vincola le parti.

5. Ciascuna delle parti prende le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle decisioni del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE, DURATA, EMENDAMENTI, DENUNCIA

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima comunicazione scritta mediante la quale le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è concluso per una durata di quattro anni decorrenti dalla sua entrata in vigore. È automaticamente rinnovato per successivi periodi di quattro anni a meno che una delle parti notifichi per iscritto all'altra, con preavviso di almeno un anno prima della scadenza di uno dei suoi periodi di validità, l'intenzione di denunciarlo.

Il presente accordo cessa di essere in vigore decorsi dodici mesi dal ricevimento, da parte di una delle parti, della notifica scritta inviata dall'altra parte.

3. La denuncia o la cessazione degli effetti del presente accordo non incide sulla efficacia degli accordi specifici conclusi tra le parti ai sensi dell'articolo 5, i quali restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti fino a che non siano raggiunti i termini previsti per la loro esecuzione o fino alla loro denuncia.

4. Il presente accordo può essere emendato soltanto mediante accordo scritto tra le parti.

5. Il presente accordo non è inteso a modificare o sostituire nessuno degli accordi precedentemente conclusi dalle parti, i quali restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti in conformità delle rispettive disposizioni.

ARTICOLO 13

Il presente accordo è firmato in due esemplari nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

DECLASSIFIED

SCHEDA FINANZIARIA DELLA DECISIONE

Settore(i) di intervento: Ricerca e sviluppo

Attività: Spazio

TITOLO DELL'AZIONE: PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA FIRMA DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

BGUE-B2003-B6 6013

2. CIFRE GLOBALI

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di € in stanziamenti di impegno (non pertinente)

2.2 Periodo d'applicazione:

L'accordo quadro tra la Comunità europea e l'ASE ha una durata prevista di almeno quattro anni.

L'unica incidenza diretta dell'accordo sul piano delle spese (cfr. i dettagli nel seguito) deriva dall'intenzione delle parti – come previsto all'articolo 5 – di negoziare principi guida per future iniziative congiunte. È previsto che questi nuovi negoziati durino fino alla fine del 2004.

2.3 Stima globale pluriennale delle spese: non pertinente

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie: non pertinente

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate⁹: non pertinente

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

4. BASE GIURIDICA

Articolo 170 del trattato CE

Articolo 300 del trattato CE

⁹ Per maggiori informazioni, cfr. nota esplicativa distinta.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario¹⁰

5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'Europa deve sviluppare e attuare un politica europea dello spazio, compito che dipende strettamente dalla cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea.

Si propone pertanto di firmare l'accordo quadro già negoziato tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea, che per la prima volta stabilisce una serie di obiettivi e instaura formalmente relazioni di lavoro.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio: non pertinente

5.3 Modalità di attuazione

6. INCIDENZA FINANZIARIA

Gli unici costi derivanti dall'iniziativa sono i costi interni di missioni e personale della Commissione.

Per il finanziamento delle spese di missione e di personale della Commissione ai fini dell'attuazione dell'iniziativa si usano i fondi riservati alle attività orizzontali della DG RTD, nell'ambito della dotazione di bilancio complessiva.

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione): non pertinente

6.2 Calcolo del costo per ciascuna misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)¹¹: non pertinente

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Commissione utilizzerà soprattutto personale già disponibile dell'unità "Politica e coordinamento della ricerca spaziale" RTD 04 (4A, 1B, 2C e 7 END). Tuttavia, l'unità in questione avrà bisogno di risorse ai fini dell'attuazione dell'accordo (cfr. qui di seguito).

¹⁰ Per maggiori informazioni, cfr. nota esplicativa distinta.

¹¹ Per maggiori informazioni, cfr. nota esplicativa distinta.

7.1. Effetti in termini di risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla H 4 per la gestione dell'azione su risorse supplementari esistenti della RTD		Totale	Descrizione dei compiti inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	1	3 (1 esistente e 2 posti supplementari nell'ambito delle esistenti risorse della RTD)	4	<i>Sviluppo delle iniziative congiunte (articolo 5), supporto alla struttura di gestione (articolo 8)</i>
	B		1 (esistente)	1	<i>Documentazione, archivio</i>
	C		3 (2 esistenti e 1 posto supplementare nell'ambito delle esistenti risorse della RTD)	3	<i>Supporto amministrativo</i>
Altre risorse umane					
Totale		1	7	8	

7.2 Incidenza delle spese per risorse umane

Tipo di risorse umane	Importi in €	Metodo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei		
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale		

Gli importi corrispondono alla spesa totale per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo supplementare in € necessario per H 4	Metodo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7) B6 – 6013 Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori ⁽¹⁾ A07032 – Comitati non obbligatori ⁽¹⁾ A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (specificare) END (B6-6013)	42 000	
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese - parte A (specificare)		
Totale	42 000	

Gli importi corrispondono alla spesa totale dell'azione per 12 mesi.

⁽¹⁾ Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	€
II.	Durata dell'azione	4 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	€

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

La cooperazione di cui al presente accordo sarà coordinata e attuata come descritto all'articolo 8 tramite:

- riunioni congiunte e concomitanti del Consiglio dell'UE e del consiglio dell'ASE a livello ministeriale;
- un segretariato composto da funzionari della Commissione europea e dell'esecutivo dell'ASE.

8.1 Disposizioni di controllo: non pertinente

8.2 Modalità e periodicità della valutazione: non pertinente

9. MISURE ANTIFRODE: NON PERTINENTE